

**Informativa n. 03/IDS/2017****Venezia, 27 giugno 2017**

Nel periodo **dal 01.07.2017 al 15.07.2017** i gestori delle strutture ricettive dovranno inviare al Comune la dichiarazione dei pernottamenti per il **2° trimestre 2017**.

La dichiarazione deve essere trasmessa via internet avvalendosi del servizio disponibile sul portale comunale <http://portale.comune.venezia.it/ids/> ed utilizzando le credenziali ottenute in sede di registrazione sullo stesso sito.

Nello stesso periodo i gestori dovranno riversare al Comune le somme incassate nel **2° trimestre 2017** secondo le specifiche di seguito riportate.

**DICHIARAZIONE PERNOTTAMENTI**

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti riguardano:

- ✓ il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 5 giorni consecutivi, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- ✓ il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nell'[art. 4 del vigente regolamento](#).

Il sistema, sulla base dei dati dichiarati mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune. Tale importo dovrà corrispondere alle somme effettivamente riscosse.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l'[opuscolo con le tariffe](#).

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del **2° trimestre 2017**, si ricorda che

- ✓ devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili ed esenti, registrati dal 01/04/2017 al 30/06/2017 (compresi quelli cominciati la sera del 30 giugno) secondo il criterio temporale;
- ✓ nel form di dichiarazione on line per il 2° trimestre 2017 il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti ed esenti;
- ✓ ai fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno, i mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2017 rientrano nel periodo di alta stagione;

- ✓ il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare;
- ✓ ai fini dell'imposta di soggiorno, le variazioni inerenti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.), dovranno essere comunicati mediante il Portale. A tal fine, nel form di registrazione al sito è possibile eliminare le singole strutture ricettive gestite oppure comunicare la cessazione dell'attività chiudendo completamente la posizione.

Tramite Portale dovranno essere comunicate anche le variazioni inerenti le strutture gestite riportando la data di effettiva variazione; la nuova tariffa verrà applicata dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.

## RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Gestore della struttura ricettiva riversa al Comune l'imposta riscossa mediante bollettino di conto corrente postale oppure tramite bonifico sul seguente conto:

n. **1000130813** intestato Città di Venezia Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria  
**IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813**  
**BIC: BPPIITRRXXX**

Per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti errati, è fondamentale indicare nella causale di versamento il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre di riferimento (2° trimestre 2017) ed il numero di protocollo generale assegnato alla dichiarazione, come di seguito specificato:

**CAUSALE DI VERSAMENTO: P.IVA/C.F. - trimestre di riferimento - prot.dichiarazione**

si riporta un esempio:  
00123456789 - 2° trimestre 2017 - prot. 98765/2017.

## AGENTE CONTABILE

Si ricorda che il Gestore delle strutture ricettive, stante la disponibilità (c.d. "maneggio") di denaro pubblico, è qualificabile come "agente contabile" ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Anche in virtù di tale qualificazione, si raccomanda di tenere e conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- ✓ prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- ✓ copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- ✓ copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale).

Per approfondimenti al riguardo, è possibile consultare la [sezione del sito comunale](#) a ciò dedicata.

## CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZIARIA  
Settore Tributi

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050  
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412746045  
mail: [info.tributi@comune.venezia.it](mailto:info.tributi@comune.venezia.it)

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#).